



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11_26_1_DPR_138_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 0138/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente "Disciplina organica dell'artigianato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002 che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";

VISTO il proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0231/Pres. "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12";

RITENUTO di semplificare e razionalizzare la disciplina sui criteri e le modalità di concessione dei contributi alle imprese artigiane nel settore della ricerca, sviluppo ed innovazione, approvando un nuovo Regolamento in materia di concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002;

VISTO il testo del "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12";

RITENUTO di emanare il suddetto regolamento;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1101;

VISTO il decreto del Vicedirettore centrale sostituto n. 897 della Direzione centrale attività produttive del 15 giugno 2011, con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, gli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1101;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi

dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Documento PRIVO DI VALORE LEGALE

11_26_1_DPR_138_2_ALL1

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

SOMMARIO

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ
- ART. 2 REGIME DI AIUTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 3 DEFINIZIONI
- ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

CAPO II – INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, LIMITI E INTENSITÀ DI AIUTO

- ART. 5 INIZIATIVE FINANZIABILI
- ART. 6 SETTORI ESCLUSI
- ART. 7 DIVIETO DI CUMULO
- ART. 8 SPESE AMMISSIBILI
- ART. 9 SPESE NON AMMISSIBILI
- ART. 10 AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE
- ART. 11 LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO
- ART. 12 INTENSITÀ DELL'AIUTO

CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

- ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
- ART. 15 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
- ART. 16 VALUTAZIONE TECNICA E LIVELLO DEL PROGETTO

CAPO IV – EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

- ART. 17 EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

CAPO V – VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA

- ART. 18 VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE

CAPO VI – PROROGA DELLA CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- ART. 19 PROROGHE
- ART. 20 PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE
- ART. 21 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
- ART. 22 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

CAPO VII – LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- ART. 23 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
- ART. 24 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO
- ART. 25 SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

CAPO VIII – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

- ART. 26 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
- ART. 27 VINCOLI DI DESTINAZIONE
- ART. 28 CONFERMA DELLE AGEVOLAZIONI
- ART. 29 ANNULLAMENTO, REVOCA E MODIFICHE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
- ART. 30 CONTROLLI E VERIFICHE TECNICHE

CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 31 RINVIO
- ART. 32 RINVIO DINAMICO

ART. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 ABROGAZIONI

ART. 35 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A: CAMPO APPLICAZIONE REG. (CE) N. 800/2008

ALLEGATO B: CAMPO APPLICAZIONE REG. (CE) N. 1998/2006

ALLEGATO C: CRITERI DI VALUTAZIONE E DI PRIORITÀ

ALLEGATO D: SPESE PER IL PERSONALE - TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI

ALLEGATO E: ELENCO DEI COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TFUE (EX ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C) DEL TRATTATO CE)

ALLEGATO F: ELENCO DEI COMUNI DI MONTAGNA IN FASCIA C

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

2. I finanziamenti per l'attività di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale.

art. 2 regime di aiuto e normativa di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

- a) legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), art. 53 bis, comma 1;
- b) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
- c) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento;
- d) legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con particolare riferimento all'articolo 15, comma 7;
- e) deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 (Approvazione del metodo di calcolo per la definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca e per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nel progetto di ricerca e sviluppo);
- f) decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2009, n. 0374/Pres (Friuli Venezia Giulia – Aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato per l'intero periodo 2007-2013);
- g) deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 111 (Approvazione del metodo per la determinazione forfetaria delle spese generali quali costi indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo);
- h) decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011 n. 123/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di

certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

b) sviluppo sperimentale:

1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

2) attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;

3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;

c) microimprese, piccole imprese e medie imprese: imprese che soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000);

d) organismo di ricerca: soggetto quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

e) collaborazione tra imprese: la realizzazione di un progetto unitario di ricerca e sviluppo da parte di almeno due imprese artigiane indipendenti;

f) costi diretti: spese direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese di personale, per la strumentazione e le attrezzature, per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti, per i materiali e le forniture e spese connesse all'ottenimento ed alla validazione dei brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;

g) costi indiretti: spese non direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese generali per il funzionamento operativo dell'impresa, concernenti telefono, energia elettrica, riscaldamento, canoni di locazione immobiliare e cancelleria;

h) nuove imprese artigiane: imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo risultano iscritte all'Albo delle imprese artigiane da non più di ventiquattro mesi;

- i) imprenditoria giovanile: imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni;
- j) imprenditoria femminile: imprese individuali gestite da donne o le società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne e le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne.
2. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

art. 4 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 12/2002.
2. I soggetti di cui al comma 1, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'AIA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 12/2002 ;
 - b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), per l'accesso alle diverse tipologie di aiuto;
 - c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
 - g) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.
3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attività artigiana, così come registrata nella visura camerale, coerente con il progetto presentato.

CAPO II – INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, LIMITI E INTENSITÀ DI AIUTO

art. 5 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a) e b) e b bis) della legge regionale 12/2002, sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) 800/2008, le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:
- a) progetti di ricerca industriale, di seguito denominati progetti di ricerca;
 - b) attività di sviluppo sperimentale, di seguito denominate progetti di sviluppo;
 - c) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione, di seguito denominati progetti di innovazione.
2. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 ed ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 è finanziabile il costo per la certificazione delle spese.

art. 6 settori esclusi

1. Ai sensi del Reg. (CE) 800/2008, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 5, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato A.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 2 relative agli aiuti alla certificazione delle spese, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato B.

art. 7 divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 26/2005, con gli incentivi previsti dall'articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nonché con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

art. 8 spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda in relazione alle iniziative avviate ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese di personale dipendente per ricercatori, responsabile della ricerca, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto, mediante applicazione dei costi standard unitari, indicati nell'allegato D, al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario, per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo, la cui congruità, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto, è comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato;
 - b) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum in relazione all'attività da svolgere, nella misura in cui sono impiegati nel progetto, mediante applicazione dei costi standard unitari indicati nell'allegato D, anche nel caso in cui gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa medesima. I costi standard sono applicati al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario, per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo, la cui congruità in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto è comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato;
 - c) spese per l'acquisto di strumentazione, di attrezzature specifiche, nuove di fabbrica e di software specialistici strettamente correlati alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo solo i costi di ammortamento, limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura;
 - d) spese per la ricerca contrattuale, per le prestazioni di terzi, per i servizi di consulenza, per le competenze tecniche, per i brevetti e per i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino;

f) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; in particolare:

1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto;

g) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura del 9 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da a) a f) ammessi a contributo, al netto delle spese generali medesime;

h) spese imprevedute, calcolate nella misura massima del 10 per cento dell'investimento, relative a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontate a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo.

3. I costi ammissibili sono imputati al progetto di sviluppo al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa può ottenere:

a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota;

b) dall'alienazione a terzi del prototipo o dallo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa.

4. Nel caso di sfruttamento del prototipo, il recupero è calcolato percentualmente sull'investimento complessivo o sul valore delle singole voci di spesa che concorrono alla realizzazione del prototipo.

5. Per i progetti di ricerca e sviluppo, le attività di cui al comma 2, lettera d), possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca.

6. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa, con la quale collabora come responsabile del progetto. In tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi.

7. Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:

a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione:

1) consulenza gestionale;

2) assistenza tecnologica;

3) servizi di trasferimento di tecnologie;

4) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare;

b) relativamente ai servizi di supporto all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca o di sviluppo da realizzare.

8. Per i progetti di innovazione, i beneficiari del contributo utilizzano l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

9. Sono altresì ammissibili a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 5, comma 2 alle condizioni e limiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011.

10. La pertinenza e la congruità delle spese e l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale, nonché l'inquadramento delle stesse, in misura totale o parziale, nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione, sono oggetto di valutazione del Comitato.

art. 9 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente regolamento non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 e in particolare le spese relative a:

- a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale;
- b) beni immobili, impianti generali, opere edili;
- c) acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo, acquisto di arredi;
- d) noleggio o acquisizione in leasing di strumentazioni e di attrezzature;
- e) scorte;
- f) acquisto di beni o materiali usati;
- g) la prestazione di servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado;
- h) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 8, comma 9, consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f);
- i) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche, consulenze per la realizzazione di siti internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico, predisposizione della domanda di contributo, politiche di marketing, iniziative di pubblicità, studi di fattibilità, ricerche di mercato, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b);
- j) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b);
- k) canoni di manutenzione e assistenza;
- l) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- m) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- n) spese per aggiornamento software.

art. 10 avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e conclusione dell'iniziativa.
2. Le imprese avviano l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del provvedimento di concessione del contributo.
3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
 - d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.
4. Il progetto può avere una durata massima di trenta mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 19.
5. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura;

- c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione, specificata nella fattura o nella documentazione equipollente;
- d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.
6. Le imprese comunicano, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, la data di avvenuto avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 19, nei termini ivi previsti.
7. In difetto della comunicazione di cui al comma 6, l'ufficio competente assegna un ulteriore termine di quindici giorni per provvedere; qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il provvedimento di concessione è revocato.

art. 11 limiti di spesa e di contributo

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:
- a) per i progetti di ricerca e di sviluppo:
- 1) 25.000 euro per le piccole e medie imprese;
 - 2) 20.000 euro per le microimprese;
- b) per i progetti di innovazione:
- 1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;
 - 2) 10.000 euro per le microimprese.
2. Il contributo è revocato qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione sia inferiore ai limiti minimi previsti al comma 1.
3. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 400.000 euro. Tale limite può essere annualmente aggiornato dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata.

art. 12 intensità dell'aiuto

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del:
- a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese;
- b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese.
2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l'intensità massima dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi:
- a) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l'organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggiorazione, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;
- b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese artigiane indipendenti l'una dall'altra e nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto unitario realizzato in collaborazione.
3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.
4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.
5. Per i progetti di innovazione, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

6. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 2, l'intensità massima di aiuto è fissata secondo i criteri e limiti di cui al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011.

CAPO – III PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

art. 13 presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale Attività Produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, in seguito denominato ufficio competente, a partire dal 1° gennaio fino al termine del 30 giugno; tali termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza purché inviate a mezzo raccomandata; ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione.

2. Le imprese presentano una sola domanda di contributo per ciascuna annualità e la domanda medesima può riguardare un unico progetto organico comprendente una o più iniziative di cui all'articolo 5.

3. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte domande di contributo sono presentate contestualmente in una medesima busta recante la dicitura "progetto di collaborazione tra imprese".

4. Non sono ammissibili le domande relative ad iniziative già oggetto di finanziamento su altri canali contributivi.

5. Le domande sono redatte on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato. L'inoltro è effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto, bollato e corredato degli allegati previsti.

6. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la domanda in formato cartaceo trasmessa con le modalità di cui al comma 1.

7. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato:

a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;

b) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

8. Nella documentazione allegata alla domanda sono comprese, in particolare:

a) le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese;

b) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

c) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 7, lettera b);

d) la copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui all'allegato C e dell'eventuale maggiorazione della percentuale di aiuto;

e) la copia del contratto stipulato con le imprese che collaborano al progetto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento della maggiorazione della percentuale di aiuto.

9. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 7, lettera b).

art. 14 istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.
3. L'ufficio competente si riserva di richiedere chiarimenti ed integrazioni necessari alle valutazioni istruttorie.
4. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, viene istruita unicamente la prima domanda, facendosi riferimento al numero di protocollo in arrivo apposto dall'ufficio del protocollo.
5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

art. 15 concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, nei limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita. L'ordine cronologico è determinato dal timbro di arrivo apposto dall'ufficio del protocollo; nel caso di domande pervenute lo stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.
2. I contributi sono concessi, sentito il parere del Comitato, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo ovvero, nei casi di cui al comma 4, dalla data della deliberazione della Giunta regionale.
3. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; della mancata istruttoria è data comunicazione all'impresa entro il termine di cui al comma 2.
4. Le domande non istruite ai sensi del comma 3 possono essere finanziate con i fondi stanziati nell'anno successivo, su espressa indicazione della Giunta regionale resa in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 30 settembre dell'anno successivo a ciascuna annualità considerata. In caso contrario, le domande sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
6. Il termine per la concessione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per la regolarizzazione o l'integrazione della documentazione, nonché per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'articolo 14, comma 5.
7. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare, la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.

art. 16 valutazione tecnica e livello del progetto

1. La valutazione tecnica del singolo progetto è effettuata in fase istruttoria dal Comitato, che esprime il proprio parere tecnico secondo i criteri indicati nell'allegato C riferiti ai contenuti, agli

obiettivi del progetto, alle caratteristiche ed alla localizzazione dell'impresa nelle zone di svantaggio socio-economico di cui agli allegati E ed F.

2. La valutazione di cui al comma 1 dà origine all'attribuzione di un punteggio che colloca il progetto in uno dei seguenti tre livelli di valore:

a) livello basso: punteggio finale compreso tra 21 e 36: 80 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;

b) livello medio: punteggio finale compreso tra 37 e 55: 90 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;

c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 56: 100 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa.

3. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 21 punti non sono ammessi.

4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata, può aggiornare in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, le percentuali del contributo di cui al comma 2 da applicarsi alle intensità massime di aiuto stabilite ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 12, con facoltà di limitare l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato livello progettuale delle iniziative finanziate.

5. Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 1 dell'Allegato C e dalle lettere a) e b) del punto 5.

6. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle iniziative di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione.

CAPO IV – EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

art. 17 erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere modificata dalla Giunta regionale, in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata, in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita.

CAPO V – VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA

art. 18 Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Il beneficiario del contributo è tenuto all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo fatte salve le variazioni di costo intervenute ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera h).

2. Le variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, relative alle singole voci di spesa, sono debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria e comunicate tempestivamente all'ufficio competente per l'eventuale approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Non sono in ogni caso ammissibili variazioni di costo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo, superiori al 30 per cento. Per le spese di personale, non sono ammissibili variazioni di costo superiori al 20 per cento per ciascun addetto ovvero, nel caso di richiesta di inserimento di nuovi addetti nel progetto, superiori al 20 per cento del costo complessivo delle spese di personale ammesse a contributo.

4. Non sono ammissibili a rendiconto le variazioni a consuntivo non approvate ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né l'aumento della quota di contributo riconosciuta per le diverse iniziative finanziabili di cui all'articolo 5.

CAPO VI – PROROGA DELLA CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

art. 19 proroghe

1. La proroga del termine di avvio dell'iniziativa è ammessa una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, di cui all'articolo 10, comma 6.
2. L'impresa beneficiaria può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
3. Le proroghe dei termini di conclusione del progetto sono autorizzate dall'ufficio competente entro il limite massimo complessivo di sei mesi.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa comunicato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

art. 20 presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di quattro mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa, comunicata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3.
2. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione.
3. La modulistica di presentazione della rendicontazione è compilata on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato. L'inoltro è effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto e corredato dall'idonea documentazione giustificativa di spesa.
4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la trasmissione della rendicontazione in formato cartaceo, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1.
5. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate contestualmente in una medesima busta recante la dicitura "progetto di collaborazione tra imprese".
6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive.
7. Ai sensi dell'articolo 15, commi da 1 a 4 della legge regionale 11/2009, su richiesta del beneficiario del contributo, contestualmente alla presentazione della rendicontazione delle spese, è disposta l'erogazione in via anticipata del contributo concesso, senza necessità di ulteriori garanzie e prima dell'avvio delle relative attività istruttorie, nella misura massima del 30%, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 17.

art. 21 modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano, in particolare:

- a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- b) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
- c) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4 comma 2 lettere a), c), d), e) e g);
- d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'elenco e le ore lavorative dedicate da ciascuno degli addetti alla ricerca, documentate sinteticamente e quantificate nel diario della ricerca;
- e) le coordinate bancarie nonché i dati richiesti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

2. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere c), d) e) e f) e h) e comma 7, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilità a contributo. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, la documentazione dei costi di inventario di magazzino è costituita dai buoni di prelievo.

3. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'articolo 8, comma 9, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione della rendicontazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, pena la non ammissibilità a contributo.

4. Per i documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro, il pagamento avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.

5. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del versamento. Sono ammissibili pagamenti cumulativi purché l'impresa documenti la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo di spesa.

6. Per i documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è consentito il pagamento effettuato con modalità diverse da quelle di cui al comma 4; in tal caso, il pagamento medesimo è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese, ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore, con dicitura <<pagato>>, firma, data e timbro del fornitore medesimo.

7. Entro il termine di rendicontazione di cui all'articolo 20, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

art. 22 certificazione delle spese

1. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 20, comma 3.

2. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa prevista all'articolo 21, comma 2.

CAPO VII – LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 23 liquidazione del contributo

1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del

contributo. L'ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

4. Il decreto di liquidazione del contributo è emanato dall'ufficio competente entro centoventi giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

5. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.

6. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 50 per cento rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

7. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

8. In sede di liquidazione, l'ufficio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi di variazione previsti dall'articolo 24.

art. 24 rideterminazione del contributo concesso

1. Qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate, che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio addizionale in sede di valutazione del progetto, il punteggio è rideterminato e il contributo concesso è aggiornato nell'intensità di aiuto nel caso in cui il nuovo punteggio comporti la variazione del livello di valutazione:

- a) criteri ambientali;
- b) progetto svolto in collaborazione con l'organismo di ricerca;
- c) brevettazione nell'ambito del progetto di ricerca e/o sviluppo;
- d) localizzazione della sede di realizzazione delle iniziative nelle zone di svantaggio socio economico di cui agli allegati E ed F.

2. Il contributo concesso è decurtato delle maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 2 nel caso in cui non sia realizzata la collaborazione con l'organismo di ricerca ovvero la collaborazione tra imprese.

3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 18.

4. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'ufficio competente procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

art. 25 sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

- a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO VIII – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

art. 26 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 comma 2, lettere a), c), d), ed e) per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2;
- c) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'articolo 10, comma 6;
- d) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 27, comma 1;
- e) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18;
- f) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- g) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 19;
- h) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 18 e 28;
- i) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- j) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata;
- k) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
- l) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- m) nel caso di cui all'articolo 22, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 27 vincoli di destinazione

1. Per le iniziative di cui all'articolo 5, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere i seguenti requisiti, a partire dalla data di presentazione della domanda e fino alla data del provvedimento di liquidazione:

- a) iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- b) mantenimento della sede o dell'unità locale attiva nel territorio regionale;
- c) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- d) mantenimento di una attività artigiana così come registrata nella visura camerale coerente con il progetto presentato.

2. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

Art. 28 conferma delle agevolazioni

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 27, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.

3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

4. L'impresa comunica tempestivamente all'ufficio competente, la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione. Trova applicazione il comma 3.

Art. 29 annullamento, revoca e modifiche del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

- a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda;
- b) sia decorso inutilmente il termine assegnato per la comunicazione della data di effettivo avvio e di conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 10, comma 7;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 20, comma 1;
- d) siano variate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di valutazione e la variazione di tali condizioni abbia comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, risultando lo stesso inferiore al punteggio minimo di 21 punti;
- e) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore ai limiti minimi previsti all'articolo 11, comma 1;
- f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 50 per cento;
- g) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b);
- h) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 28.

3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero il contributo concesso è rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 30 controlli e verifiche tecniche

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2 nonché alle leggi regionali 12/2002 e 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)).

Art. 32 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 33 norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di contributo sono presentate a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 settembre 2011.

2. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 5 paragrafo 3 e dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006, in riferimento agli aiuti <<de minimis>> e nei limiti previsti dagli articoli 44, paragrafo 3 e dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008, in riferimento agli aiuti in esenzione.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativi alle domande di contributo presentate a valere sul decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 231 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12) continuano a trovare applicazione le disposizioni ivi previste.

Art. 34 abrogazioni

1. È abrogato il DPreg. 231/2009.

Art. 35 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A:

(Riferito all'articolo 6, comma 1)

Campo applicazione Reg. (CE) n. 800/2008**Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 1 e 2**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
 - b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
 - 1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - 3) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
 - c) alle imprese attive nel settore carboniero.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - b) qualora, se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:
 - a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
 - b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

Allegato B:
(Riferito all'articolo 6, comma 2)

Campo applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. È considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Documento PRIVO DI VALORE UFFICIALE

Allegato C:

(Riferito all'articolo 13, comma 8, all'articolo 16, commi 1 e 5)

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI PRIORITÀ

Criteria di valutazione	Punteggio
1) Tipologia di intervento¹:	
a) Progetti di ricerca industriale che prevedano anche la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale: - <u>prevalenza di spesa per attività di ricerca</u> :	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 56-65 max <input type="checkbox"/>
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 46-55 max <input type="checkbox"/>
- <u>prevalenza di spesa per attività di sviluppo sperimentale</u>	
III) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 36 max 45 <input type="checkbox"/>
IV) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 26 max 35 <input type="checkbox"/>
b) Progetti di ricerca industriale	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 36 max 45 <input type="checkbox"/>
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 26 max 35 <input type="checkbox"/>
c) Progetti di sviluppo sperimentale	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 26 max 35 <input type="checkbox"/>
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 16 max 25 <input type="checkbox"/>
d) Progetti di innovazione concernenti servizi di consulenza in materia di innovazione	min 16 max 25 <input type="checkbox"/>
2) Criteri ambientali²	
a) Progetti i cui risultati riguardano l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti e la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche	min 1 max 5 <input type="checkbox"/>
b) Progetti i cui risultati riguardano il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	min 1 max 5 <input type="checkbox"/>
3) Altri elementi di valutazione	
a) Progetto svolto in collaborazione con organismi di ricerca ³	min 4 max 8 <input type="checkbox"/>

¹ I punteggi di cui ai criteri da a) a d) non sono cumulabili.

² Nella relazione del progetto devono essere specificatamente descritte le ricadute positive in campo ambientale.

³ Allegare copia del contratto o del documento d'intesa con l'organismo di ricerca.

b) Nuovo brevetto da registrare ⁴	2	<input type="checkbox"/>
4) Caratteristiche dell'impresa		
a) Microimprese con meno di 10 ULA	4	<input type="checkbox"/>
b) Nuova impresa artigiana ⁵	4	<input type="checkbox"/>
c) Imprenditoria giovanile ⁶	3	<input type="checkbox"/>
d) Imprenditoria femminile ⁷	3	<input type="checkbox"/>
5) Localizzazione in zone di svantaggio socio economico di cui agli Allegati E e F⁸		
a) Aree di cui all'articolo 107 3 c) del TFUE ⁹	3	<input type="checkbox"/>
b) Comuni di montagna appartenenti alla fascia C	3	<input type="checkbox"/>

Il punteggio minimo per l'ammissibilità a contributo è pari a 21.

Il punteggio finale attribuito al singolo progetto determina l'intensità del contributo, collocando lo stesso in uno dei seguenti tre livelli di valore:

- a) livello basso: punteggio finale compreso tra 21 e 36;
- b) livello medio: punteggio finale compreso tra 37 e 55;
- c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 56.

⁴ Nel progetto presentato devono essere previste le spese per l'ottenimento e la validazione dei brevetti.

⁵ Imprese che risultano iscritte all'AIA da non più di 24 mesi.

⁶ Imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.

⁷ Imprese individuali gestite da donne o società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne.

⁸ I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

⁹ Ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) Trattato CE.

Allegato D:

(Riferito all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b)

**SPESE PER IL PERSONALE
TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI****Personale dipendente dedicato al progetto**

	Costo orario
A) Responsabile della ricerca:	
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori

Qualifica	Costo orario
A) Responsabile della ricerca	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Allegato E:

(Riferito all'articolo 16, comma 1 e all'articolo 24, comma 1)

Elenco dei Comuni rientranti nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE)

<i>Provincia di Udine</i>	Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Buia (sezioni di censimento: 7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32); Cavazzo Carnico; Cercivento; Chiusaforte; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Majano; Moggio Udinese; Osoppo; Ovaro; Paluzza; Pontebba; Ravascletto; Sauris; Sutrio; Tarvisio; Tolmezzo (sezioni di censimento: 3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44); Trasaghis; Venzone; Villa Santina; Zuglio; Chiopris-Viscone; Cividale Del Friuli (sezioni di censimento: 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91); Corno di Rosazzo; Manzano; Moimacco; Prepotto; San Giovanni al Natisone; San Pietro al Natisone; Cervignano del Friuli (Area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno); Lignano Sabbiadoro; Marano Lagunare; San Giorgio di Nogaro; Torviscosa.
<i>Provincia di Gorizia</i>	Medea; Romans D'Isonzo; Villesse; Doberdo ¹ del Lago; Gorizia (Circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna); Grado (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossaloni); Monfalcone (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo escluso il comune catastale di S. Polo); Ronchi Dei Legionari; Sagrado; Savogna D'Isonzo; Staranzano.
<i>Provincia di Trieste:</i>	Duino-Aurisina (Frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo); Monrupino (Area ricompresa nell'Autoporto di Ferneti); Muggia; San Dorligo della Valle (Area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste «EZIT»); Sgonico; Trieste (Circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbora-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste — per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste).

Allegato F:

(Riferito all'articolo 16, comma 1 e all'articolo 24, comma 1)

Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C

Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	UD	
Arta Terme	UD	
Attimis	UD	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subuit e Cancellier
Cercivento	UD	
Chiusaforte	UD	
Comeglians	UD	
Dogna	UD	
Drenchia	UD	
Enemonzo	UD	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza
Faedis	UD	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	UD	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	UD	
Forni di Sopra	UD	
Forni di Sotto	UD	
Grimacco	UD	
Lauco	UD	
Ligosullo	UD	
Lusevera	UD	
Malborghetto Valbruna	UD	
Moggio Udinese	UD	
Montenars	UD	
Nimis	UD	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	UD	
Paluzza	UD	
Paularo	UD	
Pontebba	UD	
Prato Carnico	UD	
Preone	UD	
Prepotto	UD	in fascia C il centro abitato di Castemonte
Pulfero	UD	
Ravascletto	UD	
Raveo	UD	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	UD	

Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Resiutta	UD	
Rigolato	UD	
San Leonardo	UD	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	UD	in fascia C il centro abitato di Costa
Sauris	UD	
Savogna	UD	
Socchieve	UD	
Stregna	UD	
Sutrio	UD	
Taipana	UD	
Tarvisio	UD	
Tolmezzo	UD	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	UD	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	UD	
Verzegnis	UD	
Zuglio	UD	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	PN	
Aviano	PN	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	PN	
Caneva	PN	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	PN	
Claut	PN	
Clauzetto	PN	
Erto e Casso	PN	
Frisanco	PN	
Tramonti di Sopra	PN	
Tramonti di Sotto	PN	
Vito d'Asio	PN	